AZIENDA SPECIALE FARMACIE MUNICIPALI DI TERNI

Sede Legale Vico Politeama3 - TERNI
Iscritta al Registro Imprese d Terni: 00693320558
Iscritta al R.E.A. di Terni n. TR-36959

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

per la fornitura del nuovo arredamento della farmacia comunale OSPEDALE 2 di via Rossini 141-143 e lavori accessori

INDICE

PARTE 1: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 - Progettazione
Art. 5 – Descrizione delle forniture e dei lavori da eseguire
Art. 6 – -Requisiti tecnici indispensabili degli arredi, strumenti, impianti e complementi

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 14 - Sospensioni e proroghe
Art. 15 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 19 - Pagamenti in acconto
Art. 20 - Pagamenti a saldo
Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 22 - Revisione prezzi
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 24 - Garanzia fideiussoria e cauzione definitiva
Art. 25– Riduzione delle garanzie
Art. 26 - Assicurazione a carico dell'appaltatore

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 27 - Variazione delle forniture e dei lavori
Art. 28 – Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 30 - Norme di sicurezza generali
Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 32 – Piani di sicurezza
Art. 33 – Piano operativo di sicurezza
Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 35 – Osservanza e attuazione del piano sostitutivo di sicurezza

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 36 - Subappalto
Art. 37 – Responsabilità in materia di subappalto
Art. 38 – Pagamento dei subappaltatori

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 39 - Controversie
Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 42 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati

CAPO 11 - NORME FINALI
Art. 44 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Art. 45 – Facoltà ed obblighi speciali a carico dell'appaltatore
Art. 46 – Custodia del cantiere
Art. 47 – Cartello di cantiere
Art. 48 – Spese contrattuali, imposte, tasse

ALLEGATO : CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

ALLEGATO : LAYOUT

Parte 1:
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. Trattasi di appalto misto, contemplato dall'art. 14 del Codice dei Contratti, che prevede quale prestazione principale la fornitura completa dell'arredamento della Farmacia Comunale e le seguenti prestazioni secondarie:
a) lavori di esecuzione di opere edili ed impiantistiche necessarie a dare piena esecuzione all'appalto;
b) redazione di documentazione progettuale ai fini dell'ottenimento dei permessi abilitativi o nulla-osta richiesti dalla vigente normativa sia di carattere edilizio-urbanistico che sanitario o di rispetto a qualsiasi altra normativa vigente in materia.
Nel rispetto del presente capitolato, le ditte devono proporre la propria migliore soluzione progettuale per dare risposta alle esigenze funzionali richieste dalla stazione appaltante.
Il presente documento intende definire i requisiti richiesti per la realizzazione del progetto, nonché indicare ipotesi di lavoro non vincolanti ed aperte ad accogliere soluzioni tecniche alternative che permettano di raggiungere al meglio gli obiettivi indicati da questa Amministrazione.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare la fornitura e i lavori accessori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale delle forniture e dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.
4. A maggior chiarezza di quanto esposto al punto 1 lett. b, l'appalto comprende anche la redazione da parte di un professionista abilitato del progetto edilizio e della relativa direzione dei lavori ai fini urbanistico-edilizi e di ogni altra documentazione progettuale specifica per l'ottenimento dei necessari permessi abilitativi o nulla osta richiesti dalla vigente normativa.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. L'importo contrattuale sarà determinato dal prezzo omnicomprensivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara che non dovrà essere superiore all'importo stimato globale di € 145.000,00 (€uro CENTOQUARANTACINQUEMILA/00) oltre all'IVA, di cui € 4.350,00 per oneri della sicurezza.
L'importo sopraddetto é da intendersi omnicomprensivo e compensativo oltre che di quanto specificatamente attinente alla realizzazione delle opere (fornitura, trasporto e posa in opera di manufatti, impianti, apparecchiature e varie, oneri per la sicurezza, ecc.), anche di ogni onere relativo alla redazione della progettazione esecutiva ed alla sua approvazione presso competenti uffici comunali e presso la competente azienda sanitaria per gli aspetti ed i profili di competenza, sia delle opere e degli impianti che a brevetti e diritti di ogni natura, essendosene tenuto debito conto nella redazione della stima preliminare.
Sono esclusi i soli oneri diretti dovuti per diritti di segreteria, marche da bollo e diritti comunali o speciali comunque dovuti ai fini dell'approvazione del progetto da parte dei competenti enti preposti.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato "a corpo".
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. I prezzi unitari contenuti nella lista delle lavorazioni e forniture sono utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia.

Art.4 - Progettazione
1 La progettazione dovrà avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di realizzazione,

manutenzione e gestione. La progettazione dovrà seguire i principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenzionabilità, curabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità dei componenti, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali.
2. Il progetto offerto in gara dovrà essere sviluppato nel rispetto ed in coerenza con i principi desunti dal presente documento.
3. Il progetto dovrà essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di realizzazione, di fornitura e di esercizio, la salute e la sicurezza degli operatori e degli operai.
4. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'Appaltatore. Tutti gli elaborati, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti alla committenza anche su supporto informatico .pdf e in formato editabile compatibile con i software in dotazione alla Stazione Appaltante.
5. I progetti sono predisposti in conformità:
   a) alla normativa vigente al momento della progettazione stessa;
   b) alle normative tecniche di riferimento, i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata;
   c) alle prescrizioni previste nel presente capitolato.
6. Il progetto offerto in gara resta di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, la quale può farne copie, integrarlo o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
7. La prestazione progettuale comprende tutti gli adempimenti tecnici, comprese relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato.
8. L'Appaltatore è obbligato ad apportare alla progettazione tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui sopra entro la data perentoria assegnata dalla Stazione Appaltante.
9. Il progetto dovrà rispondere a tutte le normative vigenti al momento della sua redazione e comprenderà la predisposizione di tutti gli elaborati per l'ottenimento di tutti gli assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla successiva utilizzazione dell'opera ultimata, incluse le interlocuzioni con gli enti preposti a svolgere le diverse attività autorizzative. Saranno pertanto a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la predisposizione delle progettazioni specialistiche e di settore per rendere l'opera cantierabile quale, a titolo esemplificativo, il progetto edilizio, i progetti degli impianti ed il progetto per il nulla osta sanitario. Sono inoltre a totale carico dell'Appaltatore la predisposizione di tutti i documenti e adempimenti per ottenere l'agibilità dell'opera ultimata e tutte le certificazioni, attestazioni, nulla osta o altro documento necessario e prescritto per legge con riferimento sia alle forniture che alle opere e agli impianti.
10. Solo ed esclusivamente gli adempimenti relativi alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che resteranno a carico della Stazione Appaltante. I relativi oneri sono comunque a carico dell'Appaltatore.

Art. 5 – Descrizione delle forniture e dei lavori da eseguire
1. Le forniture ed i lavori previsti riguardano la ristrutturazione e messa a norma di legge dei locali che costituiranno la nuova sede della farmacia denominata OSPEDALE 2 sita in Terni via Rossini n. 141-143 mediante la fornitura di nuovi arredi e la completa rivisitazione degli spazi e delle aree a disposizione, con integrazione e ammodernamento degli impianti di servizio e la migliore utilizzazione degli spazi a disposizione.
2. Le forniture ed i lavori devono consentire di ottenere le opere finite a perfetta regola d'arte, complete e perfettamente funzionanti; sono compresi quindi tutti gli apprestamenti necessari ai fini della sicurezza e salute del personale operante in cantiere durante i lavori di cui sopra, secondo la normativa di legge vigente.
3. L'appalto prevede le seguenti prestazioni:

1. La predisposizione di un progetto, che dovrà essere redatto tenendo conto della volontà espressa dalla Stazione Appaltante di ottenere al termine dell'intervento un modello di farmacia "evoluta" in grado di offrire all'utenza:
   a) il tradizionale servizio di distribuzione farmaci (etici e non);
   b) il servizio di vendita prodotti extrafarmaco (igiene, cosmesi, altro);
   c) servizi di alta qualificazione quali prenotazione esami e visite (punto CUP);
   d) trattamenti in loco (box prove per glicemia pressione etc..).

2. Indispensabile per partecipare alla gara aver effettuato sopralluogo dei locali che sono oggetto del presente appalto.

4. La fornitura e posa in opera dei vari arredi ed attrezzature, e quant'altro previsto nel progetto tecnico proposto, tenendo conto che nel locale, nel rispetto dell'allegato **LAYOUT**, dovranno essere previsti:

Zona A - (zona di vendita ed espositiva)

- Zona banco vendita farmaci e parafarmaci con predisposizione per l'installazione delle postazioni computerizzate per ogni punto vendita almeno tre;
- punto CUP (Centro Unico Prenotazioni) facilmente accessibile ai portatori di handicap, per lo svolgimento di prenotazioni
- Zona esposizione cosmesi
- Pareti attrezzate, pareti divisorie, scaffalature ed espositori
- Zone espositive centrali;
- Vetrine espositive;
- Box prove.
- Cassettiera per deposito farmaci (specialità medicinali con recupero di quella esistente)
- Impianto di illuminazione moderno ed adeguato al nuovo arredamento ed alle esigenze di marketing (si richiede una breve illustrazione scritta in merito)

Zona B - (back office, magazzino prima necessità, bagno, cabina estetica e zona servizio notturno)

- laboratorio galenico in Back Office fornito di punto acqua accessibile, prese per la corrente elettrica, raccoglitore per rifiuti e dotato di cappa aspirante.
- Ingresso merci
- Zona smistamento ordini (aderente all'ingresso merci)
- Zona scorte di prima necessita (aderente all'ingresso merci)
- Zona ufficio
- Zona notte adeguata a svolgere servizio notturno.
- Adeguamento bagno.
- Cabina estetica e di prima analisi
- 4 Armadietti per cambio dipendenti

Inoltre l'offerta dovrà contemperare:

- predisposizione di impianto di allarme con studio di videosorveglianza esterno ed interno;
- ingresso elettrico e in linea al serramento stesso (individuato nella planimetria allegata) con relativa documentazione per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali relative al risparmio energetico.
- porte ingresso merci con porte blindate e relativa documentazione per l'ottenimento del risparmio energetico
- sostituzione impianto di condizionamento con pompa di calore con relativa documentazione per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali relative al risparmio energetico.
- Eventuale riutilizzo arredi presenti presso la vecchia sede della Farmacia; smontaggio e smaltimento secondo normative vigenti dell'arredamento esistente presso la vecchia sede della farmacia sita in viale trento 33

Il tutto sulla base della planimetria di Lay-out allegata alla lettera di invito e tenendo in considerazione lo stato attuale degli immobili e degli impianti esistenti.
Potranno essere proposte soluzioni planimetriche e di ubicazione alternative alle previsioni progettuali sopra indicate purché comprensive di tutte le indicazioni minime sopra elencate. Sono libere tutte le proposte di soluzioni alternative sul piano distributivo, funzionale e decorativo.
Resta in piena esclusiva responsabilità della ditta esecutrice la puntuale corrispondenza tra l'offerta e le forniture, il montaggio e tutto quanto occorrente per consegnare la farmacia perfettamente organizzata, attrezzata e funzionante, in conformità alle leggi igienico-sanitarie e ad ogni altra norma che disciplina l'attività di farmacia, mirata all'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura ed esercizio della stessa da parte dell'ASL
Le soluzioni proposte, dovranno comunque rispettare le dotazioni minime richieste ed evidenziate nel layout allegato al capitolato, nonché le dimensioni massime possibili di ingombro e gli spazi di

libera circolazione fra gli arredi, gli accessi, i muri, i pilastri e tenere in considerazione gli impianti e i loro comandi (interruttori, rilevatori, ecc.) presenti sulle pareti e sul pavimento.
L'arredo dovrà inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili della farmacia quanto a dimensioni, proporzioni, funzionalità e resa estetica (ad esempio, tramite pezzi speciali o su misura).

Non verrà riconosciuto alcun compenso né maggiorazione dei costi indicati in offerta in caso di eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni richieste da parte dell'ASL o per l'ottenimento delle agevolazioni fiscali.

Art. 6 -Requisiti tecnici indispensabili degli arredi, strumenti, impianti e complementi
E' volontà della Farmacia Comunale puntare ad un allestimento ed arredi funzionali, di qualità e di piacevole aspetto, che garantiscano la loro durata nel tempo.
Gli arredi, i complementi di arredo, gli strumenti e gli impianti oggetto del presente appalto devono pertanto essere di primaria qualità commerciale e di appropriata tecnologia.
Devono possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d'uso, facilità di pulizia e manutenzione.
Inoltre dovranno essere resistenti ad abrasioni e urti e privi di spigoli o appendici particolarmente esposte che possano provocare traumi all'utenza e agli operatori nonché di piacevole aspetto al fine di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti;.
Tutti i componenti offerti, devono essere costruiti in conformità a tutte le norme in vigore in materia di arredamenti nonché alle norme di sicurezza per quanto attiene l'infortunistica, l'atossicità e la prevenzione incendi.
In particolare la Ditta aggiudicataria deve essere in regola con le seguenti norme:

- Norme tecniche UNI, con particolare riferimento ai requisiti di stabilità — resistenza meccanica —riflessione — e prestazioni per quanto riguarda il comportamento delle superfici all'azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non trattenere lo sporco;
- Specifiche prescrizioni di marcatura

CE. Pertanto:

- Gli imbottiti dovranno avere classe **i IM** di reazione al fuoco, mentre gli altri articoli dovranno avere una classe di reazione al fuoco massima di 21M;
- Tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati in particolar modo: tavoli, box, banconi e scrivanie.
- Tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali, dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né interne;
- Eventuali profilati metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e non presentare alcuna sbavatura;
- Tutti i piani di tavoli, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio ed antiriflesso;
- Le vernici utilizzate per tutti i materiali impiegati e per tutti i componenti di arredo dovranno essere di tipo atossico;;
- Sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, fibre o polveri. Nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere rispettata la classe Ei per quanto riguarda le emissioni della stessa;
- Tutti gli arredi dovranno essere conformi alla normativa che regola la presenza di CFC (clorofluoro- carburi) - Regolamento CE 1005 del 20.11.2009;
- Tutti gli articoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia e rispondere alle vigenti normative nazionali e CE in materia di sicurezza, sanità, prevenzione incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone.
-

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte le modifiche di lieve entità di struttura, qualità dei materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, sono ritenute necessarie per garantire che gli arredi da fornire rispondono alle particolari esigenze che sono destinate a soddisfare.
Dette modifiche non possono dare motivo al fornitore di avanzare pretese di variazione, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie.
Tutti gli arredi forniti devono corrispondere esattamente (forme, misure, pesi, lavorazione, spessori, qualità dei materiali impiegati, ed ogni altro minimo particolare) al progetto, alla proposta e ai campioni presentati, tenuto conto delle eventuali modifiche richieste.
La scelta definitiva dei colori e della finitura degli arredi verrà operata dall'Amministrazione appaltante ad aggiudicazione avvenuta, in fase di ordinazione sulla base della mazzetta colori e

finiture di tutti i componenti della fornitura presentata in sede di gara. Indipendentemente dal colore o finitura prescelti, il corrispettivo di appalto non subirà variazioni. Le eventuali opere murarie saranno tutte a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le eventuali demolizioni per l'adattamento dei locali, le schermature degli impianti idraulici ed elettrici, le opere di rifinitura, in modo che tutta l'opera sia completata in ogni sua parte.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda

1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 140 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, per il trasferimento o l'affitto di azienda, relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 del Codice.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata dall'appaltatore ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'avvio del contratto e la sottoscrizione del relativo verbale di consegna dei lavori verrà concordato tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, fermo restando il rispetto della tempistica contrattuale riportata dal successivo art. 13 e dando atto che la Farmacia dovrà essere aperta al pubblico e quindi perfettamente funzionante non oltre 31-10-2015;
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
L'ultimazione della fornitura e dei lavori dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 24-10-2015.
La Stazione Appaltante si riserva di differire l'avvio della fornitura in opera oggetto dell'appalto, secondo un calendario concordato con la Ditta esecutrice.
Il mancato rispetto del termine di consegna, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 15.
Il fornitore si impegna ad effettuare l'installazione ed il montaggio degli articoli forniti anche in presenza di eventuali altre Ditte presenti in cantiere, previa predisposizione del DUVRI o del Piano di Sicurezza a carico della Stazione Appaltante.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Stazione Appaltante può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le forniture e i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dalla stessa.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate dalla Stazione Appaltante con annotazione sul verbale.
7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte di lavori non esguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all' 1 per mille dell'importo di contratto. Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penale dell'1 per mille si applicano ai rispettivi importi
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante nella consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal verbale di ripresa;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Stazione Appaltante per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
7. Non è previsto premio di accelerazione

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori,

l'appaltatore predispone e consegna alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
2. Il programma esecutivo delle forniture e dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior esecuzione dei lavori, e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione appaltante le società o aziende controllate o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale o dal Capitolato generale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Ove l'Ente Appaltante accerti che l'esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, fissa un congruo termine entro il quale il fornitore si deve conformare a tali disposizioni, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Appaltatore con raccomandata A/R.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore e debitamente contestati e in particolar modo per:
- subappalto non preventivamente autorizzato;
- consegna incompleta o difforme da quanto offerto e/o da quanto previsto dal presente capitolato;
- fallimento dell'Appaltatore;
- cessione del contratto;
- ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato

La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte della Ditta.
In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo delle forniture effettuate da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del fornitore della presente fornitura, salvo l'eventuale ulteriore danno.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Pagamenti in acconto
1. E' previsto un pagamento in acconto del 25% all'aggiudicazione del bando.

Art. 20 – Pagamenti a consegna del lavoro
I pagamenti saranno predisposti dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, saranno liquidati secondo le seguenti condizioni:

- 2° acconto, pari al 25%, entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione delle forniture e lavori;
- il saldo entro trenta giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione del contratto;

2. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 21 – Ritardi nei pagamenti
1. Per i pagamenti della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 20 per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 22 - Revisione prezzi
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice civile.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice e della L. n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell'art. 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia fidejussoria sarà svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui all'art. 113 del Codice.
4. Approvato il certificato di collaudo, l'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si intende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per

effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva" - schema tipo 1.2 - e redatta sulla scheda tecnica 1.2 - ai sensi del D.M. n. 123/2004, opportunamente aggiornato alle modifiche introdotte dall'art. 113 del Codice.

Art. 25 – Riduzione delle garanzie
1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari al 50 per cento, della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice.

Art. 26 - Assicurazione a carico dell'appaltatore
1. Ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell'art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:
a) DANNI ALLE OPERE:
- Partita 1 - OPERE = pari all'importo di aggiudicazione delle forniture e dei lavori comprensivi di IVA (arrotondato ad € 1.000,00);
- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 100.000,00;
- Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 100.000,00;
b) RESPONSABILITA' CIVILE = importo minimo € 500.000,00.
Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione
temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 27 - Variazione delle forniture e dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che ritiene opportuno, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'art. 132 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Stazione Appaltante.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Stazione Appaltante prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
4. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla Stazione Appaltante per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 28 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto presentato, si rendessero necessarie varianti per l'esecuzione dell'opera, l'Appaltatore risponde dei ritardi e di tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa delle carenze del progetto medesimo. Tutte le ulteriori spese di progettazione, esecuzione, coordinamento

della sicurezza ed ogni altro onere conseguente –nessuna esclusa- sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 132 comma 2 del Codice. Resta salva l'applicazione delle sanzioni per il danno eventualmente arrecato a causa dell'eventuale incremento dei tempi di ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale offerto in sede di gara come determinati ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti regolamenti che regolano la gestione del cantiere sotto il profilo igienico.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e l'abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere nonché le norme previste dal D.Lgs n. 81/2008.
2. L'appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice e successivo art. 38 del presente Capitolato.

Art. 32– Piani di sicurezza
E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre ai sensi dell'art. 90, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 90, comma 5 e 92, comma 2 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. In tal caso:
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 33 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 comma 2 e all'art. 29, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 38, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 34 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee in vigore, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs.n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art. 90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati:
a- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;
b- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 35 – Osservanza e attuazione del piano sostitutivo di sicurezza

1. Qualora non sia previsto il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 1, l'appaltatore è obbligato a presentare un piano sostitutivo ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. b) del Codice.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento –ovvero il piano sostitutivo- ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 118 del Codice.

Art. 37 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La Stazione Appaltante nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Art. 38 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti – salvo quanto previsto dall'art. 118 commi 3, 3bis e 3ter del Codice- e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, comma 3 del Codice.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le modalità ed i tempi definiti nella parte IV "Contenzioso" del Codice.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 40 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e

sospende i pagamenti., destinando tutte o parte delle somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 41 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante, oltre a quanto previsto dagli artt. 135, 136 e 137 del Codice, ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio con l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

I) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto;

II) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

III) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

IV) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

7. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 42 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della fornitura e di avvenuto montaggio a regola d'arte avrà inizio l'attività di collaudo.
L'operazione di collaudo è rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché della loro corrispondenza alla campionatura presentata in sede di gara, svolta alla presenza di un rappresentante della Ditta fornitrice, da tecnici dell'Ente Appaltante e, ove opportuno e/o necessario, da tecnici esterni di fiducia.
Le operazioni di collaudo decorreranno dalla data di consegna degli arredi e potranno concludersi anche successivamente all'apertura della farmacia, previa sottoscrizione di apposito verbale effettuato in contraddittorio tra il Fornitore e il Responsabile del Procedimento nel quale si accerti lo stato di consistenza e la perfetta corrispondenza degli arredi alla fornitura in oggetto, la loro funzionalità e sicurezza, l'assenza di possibili difetti dell'arredo.
L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del proprio personale incaricato, operazioni di collaudo anche in corso d'opera.
Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 90 gg. dall'ultimazione della fornitura. Di tutte le operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale.
Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente capitolato e relativi allegati, nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte dal fornitore in sede di offerta;
Il materiale eventualmente ritenuto non idoneo, perché non rispondente ai requisiti richiesti, deve essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola, entro il termine stabilito dall'Amministrazione appaltante, comunicato con lettera raccomandata A.R.
Nell'eventualità il fornitore non provveda alle dovute sostituzioni l'amministrazione Appaltante potrà rivolgersi ad altri per l'acquisto, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese, salvo l'applicazione della penale di cui all'art. 15.
La Ditta aggiudicataria deve altresì eseguire gratuitamente tutte le prestazioni necessarie per riparare guasti e difetti dovuti a cattiva lavorazione o a una scarsa qualità dei materiali impiegati, entro il termine stabilito dalla Stazione Appaltante.
Il collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica tecnica, ma vengono in seguito accertati.

Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi motivatamente nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 44- Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 8 e 18 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle verifiche;

e) le vie di accesso al cantiere, compresa l'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprietà private, tagli di vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d'opera ed il ripristino dei luoghi;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

l) la deviazione con qualsiasi mezzo delle acque superficiali;

m) il deposito di materiale su proprietà private;

n) la fornitura a sue spese, all'Amministrazione, della documentazione fotografica relativa ai luoghi prima dell'inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

o) l'esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l'appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del C.C.);

p) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che venissero ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti da impiegarsi nella costruzione;

q) la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;

r) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

s) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

t) nel caso di sospensione dei lavori, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

v) la richiesta all'Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per l'eventuale chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la corretta viabilità e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con

ogni mezzo, in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale l'appaltatore dovrà provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati;

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 45 – Facoltà ed obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore ha facoltà, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento, di tenere le scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 46 – Custodia del cantiere
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 47 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 48– Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Allegati:

ALLEGATO: CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

ALLEGATO: LAYOUT